

Accertamento

ACCERTAMENTO da REDDITOMETRO

ESAME di un CASO PRATICO

di Emanuele Rossi

QUADRO NORMATIVO

Con l'art. 22, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, il Legislatore è intervenuto sul cd. **redditometro**. Tale istituto, che rientra nel più ampio *genus* dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38, D.P.R. 600/1973 [CFF 6338], consente all'Amministrazione finanziaria di intercettare una **maggiore capacità contributiva** rispetto a quella dichiarata, mediante l'incrocio di determinati **indicatori**.

Il D.L. 78/2010 è intervenuto sull'elaborazione di tali indicatori (per la conoscenza dei quali occorre attendere la pubblicazione in G.U. di un apposito D.M.), oltre che su altre variabili di natura procedimentale riguardante tale metodologia accertativa: viene ora previsto che, per poter procedere all'accertamento

sintetico del reddito, la **non congruità** tra il reddito accertato e quello dichiarato possa verificarsi anche in riferimento ad **una sola annualità**, non essendo più necessaria la mancata congruità per un biennio; ancora, lo **scostamento** che deve aversi tra il reddito dichiarato e quello accertato deve essere ora **maggiore di un quinto** e non più di un quarto. Inoltre, l'incremento patrimoniale cui muove l'accertamento rileva tutto nel **periodo**, non essendo più prevista la ripartizione della spesa per quinti. Nonostante la natura procedimentale di tali modifiche, viene previsto che il nuovo redditometro si applichi a decorrere **dal periodo d'imposta 2009**. Nulla è cambiato, invece, circa le modalità di difesa a disposizione del contribuente.

ACCERTAMENTO SINTETICO: all'interno del D.P.R. 600/1973 vengono previste **diverse metodologie accertative**, tra cui quella sintetica ex art. 38 [CFF 6338]. Nello specifico, il co. 4 di detto articolo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22, D.L. 78/2010, ⁽¹⁾ conv. con modif. dalla L. 122/2010, prevede che l'Amministrazione finanziaria possa sempre determinare il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle **spese di qualsiasi genere** sostenute nel corso del periodo d'imposta, **salva la prova** che:

- il relativo finanziamento sia avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- il relativo finanziamento sia avvenuto con

redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

- il relativo finanziamento sia avvenuto con **redditi legalmente esclusi** dalla formazione della base imponibile.

Trattasi, in sostanza, di una **presunzione legale relativa** a favore del Fisco, tale per cui chi sostiene una spesa deve possedere un reddito congruo all'esborso sostenuto. Come anticipato la presunzione legale è di tipo relativo e non assoluto, ben potendo il contribuente dimostrare che:

- possiede **redditi esenti**, quali Bot, Cct e simili;
- è titolare di **redditi soggetti a ritenuta alla**

⁽¹⁾ Le modifiche apportate all'art. 38 hanno efficacia a partire dagli accertamenti effettuati sul periodo d'imposta 2009, come esplicitato dal co. 1, dell'art. 22, D.L. 78/2010. Gioco forza per i periodi d'imposta precedenti, valgono le vecchie regole (ripartizione per quinti della spesa, scostamento tra reddito accertato e dichiarato superiore ad un quarto, necessità della non congruità per un biennio, contraddittorio facoltativo); gli accertamenti riguardanti le annualità 2009 e successive verranno effettuati sulla base del nuovo dettato legislativo.

fonte a titolo d'imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;

- esercita **attività d'impresa o di lavoro autonomo** con **proventi non tassabili o esenti**, quali i redditi conseguiti dai venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- il reddito **dichiarato non** è quello **effettivamente conseguito**, per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge (imprenditori agricoli);
- ha eseguito dei **disinvestimenti**.

Ai sensi del co. 5, dell'art. 38, la **prova contraria** di cui sopra può essere fornita anche in sede di **redditometro**, ovvero di accertamento sintetico fondato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante l'analisi di **campioni significativi di contribuenti**, differenziati anche in funzione del **nucleo familiare** e dell'**area territoriale** di appartenenza, secondo i dettami di un apposito D.M., di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (a regime, i contenuti del decreto verranno aggiornati ogni due anni). Il redditemetro di cui al co. 5 non è altro che un'applicazione particolare dell'accertamento sintetico «puro», di cui al co. 4. Tutti e due prevedono però le stesse **garanzie** a favore del contribuente:

- è possibile fornire la **prova contraria**;
- la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il **reddito complessivo accertabile ecceda** di almeno **un quinto** quello dichiarato;
- per effetto delle modifiche di cui all'art. 22, D.L. 78/2010, viene ora prevista come **obbligatoria** la fase del **contraddittorio**. In verità,

la stessa Amministrazione finanziaria con la C. M. 9.8.2007, n. 49/E invitava gli Uffici ad un preventivo confronto, prima dell'emanazione dell'atto accertativo. Ora il contraddittorio è obbligatorio ai sensi di legge.

DIFESA del CONTRIBUENTE: fra i vari elementi che il contribuente può far valere a propria difesa, il co. 4, dell'art. 38, D.P.R. 600/1973 cita il fatto che il **finanziamento** della **spesa** sia avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta.

Il contribuente può dimostrare come l'esborso sia stato effettuato attingendo a **risorse accumulate** in **periodi d'imposta precedenti**, rispetto a quello oggetto di accertamento. Ben può accadere, però, che tali risparmi siano stati a loro volta investiti a vario titolo; in tali casi, il loro utilizzo presuppone l'esecuzione di un disinvestimento di carattere patrimoniale.

A tale riguardo l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 49/E/2007, equipara l'utilizzo del risparmio all'esecuzione del disinvestimento, affermando come gli Uffici periferici debbano: *«reperire e tenere conto di eventuali atti di disinvestimento patrimoniale, nonché di eventuali altri atti risultanti al sistema informativo da cui si evinca la disponibilità di somme di denaro (...) stipulati in un arco temporale ragionevole antecedente l'anno cui si riferiscono le spese-indice e gli esborsi»*.

Di seguito si riporta un caso pratico ⁽²⁾ dove, al fine di rendere la prova contraria di cui al co. 4, dell'art. 38, viene appunto fatto leva sull'esistenza di un precedente disinvestimento di natura finanziaria.

CASO PRATICO

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ALL'AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di Ricorre con ISTANZA di SOSPENSIONE

la Sig.ra Alfa, nata a ... il ..., residente a, codice fiscale ..., in qualità di erede del defunto Delta, C.F. ..., difesa e rappresentata – giusta mandato in calce del presente atto – dal Dott. ..., Dottore commercialista e Revisore legale (codice fiscale ...), iscritto all'Ordine della circoscrizione del Tribunale di ..., nel cui studio in ..., via ..., elegge domicilio.

– continua –

⁽²⁾ Riguardante un accertamento sintetico formulato sulla base dell'art. 38, D.P.R. 600/1973, nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 22, D.L. 78/2010. La spesa, quindi, rileva per quinti ed il ricorso riguarda una delle diverse annualità accertate.

- segue - CASO PRATICO

avverso

avviso di accertamento n. ... emesso il ... e notificato il ... (allegato 1) alle Sig.re Alfa, Beta e Gamma, in qualità di eredi del defunto Delta, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ..., in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005, presentata dal defunto Delta:

- contesta un maggiore reddito imponibile pari a € 50.200,00;
- determina in € 12.227,00 la maggior imposta Irpef dovuta;
- determina, rispettivamente, in € 309,00 ed in € 68,00 le maggiori addizionali regionale e comunale dovute;
- quantifica in € 14.267,89, comprensivi degli interessi maturati oltre a quelli maturandi, l'ammontare complessivamente dovuto.

Fatto

Le somme richieste per l'anno 2005 derivano dall'applicazione di un accertamento sintetico ex art. 38, D.P.R. 600/1973, in capo al defunto Delta, deceduto nel corso dell'anno In particolare, risulta ascritta al defunto Delta una spesa per incrementi patrimoniali di € 251.000,00, pari alla metà dell'accredito di € 502.000,00 avvenuto sul c/c n. ... della Banca ... in data ..., servito per l'acquisto dell'abitazione della figlia Alfa. L'Agenzia, archiviando la posizione della figlia Alfa, come risulta da pag. ... dell'avviso in oggetto, ha proceduto con la verifica della posizione del defunto Delta, in quanto l'accredito degli € 502.000,00 sul conto cointestato con la moglie Omega, non risulta congruo ai redditi dichiarati per gli anni dal 2004 al 2007.

L'Ufficio ha emesso l'atto impositivo di cui sopra che qui si impugna per i seguenti

motivi**1) nel merito**

L'accredito di € 502.000,00 sul c/c n. ... della Banca ... è legato a disponibilità accumulate in anni precedenti al 2007 da parte del defunto Delta. Come già esposto durante la fase di contraddittorio in merito all'invito a comparire rivolto ad Alfa, dette disponibilità erano detenute dal defunto Delta, presso la Banca X, poi divenuta Banca Y, infine assorbita dalla Banca Z. In particolare, dette disponibilità risultano accumulate presso la Banca X, tutte nel corso dell'anno 2000, come segue (allegato 2):

- £ 50.000.000 (pari a € 25.822,84) tramite versamento in data -/-/2000, di due assegni emessi dalla Banca W: assegno n. ... di £ 35.000.000 e assegno n. ... di £ 15.000.000;
- £ 15.000.000 (pari a € 7.746,85) tramite versamento in data -/-/2000, di un assegno emesso dalla Banca W: assegno n. ...;
- £ 17.000.000 (pari a € 8.779,76) tramite versamento in data -/-/2000, di due assegni emessi dalla Banca W: assegno n. ... di £ 10.000.000 e assegno n. ... di £ 7.000.000;
- £ 18.000.000 (pari a € 9.296,22) tramite versamento in data -/-/2000, di due assegni emessi dalla Banca W: assegno n. ... di £ 9.000.000 e assegno n. ... di £ 9.000.000;
- £ 300.000.000 (pari a € 154.937,06) tramite versamento in data -/-/2000, di un assegno emesso dalla Banca W: assegno n. ...;
- £ 400.000.000 (pari a € 206.582,75) tramite bonifico bancario in data -/-/2000;
- £ 345.000.000 (pari a € 178.177,63) tramite versamento in data -/-/2000, di un assegno emesso dalla Banca W: assegno n. ...;
- £ 15.000.000 (pari a € 7.746,85) tramite versamento in data -/-/2000, di un assegno emesso dalla Banca W: assegno n. ...;
- £ 15.000.000 (pari a € 7.746,85) tramite versamento in data -/-/2000, di un assegno emesso dalla Banca W: assegno n. ...;
- £ 25.000.000 (pari a € 12.911,42) tramite versamento in data -/-/2000, di due assegni emessi dalla Banca W: assegno n. ... di £ 15.000.000 e assegno n. ... di £ 10.000.000.

Tuttavia, l'accredito di € 502.000,00 avvenuto sul c/c n. ... della Banca ... in data -/-/2007, non proviene da un disinvestimento effettuato presso la Banca Z ma, come risulta dall'allegato 3, da un disinvestimento transitato sul c/c n. ..., acceso presso la Banca B. Ciò in quanto, nel corso del 2006, tutti i fondi presenti presso la Banca Z (ricordiamo, già Banca X e già Banca Y, come da estratto in

- continua -

- segue - CASO PRATICO

allegato 4), sono stati trasferiti presso la Banca B. Nello specifico, il totale che era investito presso la Banca Z è stato trasferito alla Banca B con tre diverse operazioni:

- richiesta di trasferimento di gestione dalla Z alla B GESTIONI avvenuta tramite raccomandata in data -/-/2006 (allegato 5). Come si può notare il comparto ed il numero delle quote sono identiche sia nella gestione nella Z che nella B (allegato 6);
- riscatto della polizza n°... sottoscritta in data -/-/2005 (allegato 7) ed accreditata sul c/c n. ... in data -/-/2006. Inoltre, su questo conto è arrivato anche un importo di € 5.326,40 dovuto alla richiesta di chiusura del c/c n. ... della Banca Z (allegato 8);
- richiesta di disinvestimento gestione patrimoniale avvenuta in data -/-/2006 e gestita successivamente in B GESTIONI come si vede dal primo rendiconto datato -/-/2006 (allegato 9).

L'investimento immobiliare del -/-/2007 di cui all'avviso di accertamento, quindi, risulta effettuato con risorse scaturenti da un precedente disinvestimento di natura finanziaria. Sul punto, risulta di particolare ausilio la C.M. 9.8.2007, n. 49/E in materia di redditometro; in particolare, nell'allegato 2 (allegato 10) della medesima circolare vengono forniti i criteri per la costruzione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controllo, in virtù degli incrementi patrimoniali non coerenti con la capacità contributiva risultante dalla dichiarazione dei redditi. Orbene, a pag. ... del citato allegato 2, viene riportato che *«le elaborazioni informatiche del criterio sono caratterizzate da una complessa metodologia di calcolo che rileva gli eventuali atti di disinvestimento ed i mutui stipulati nei dodici mesi precedenti ciascun atto di investimento; esclusivamente entro tale intervallo temporale è proceduralmente assunta la presunzione, secondo criteri di ragionevole probabilità, di correlazione diretta tra le operazioni di disinvestimento poste in essere dal soggetto e quelle di successivo investimento; tale correlazione è assunta dalla procedura in termini di somma algebrica dei valori degli atti risultanti al sistema informativo.*

[Omissis]

Sono conseguentemente segnalati i soggetti per i quali la consistenza dei complessivi incrementi patrimoniali non ha trovato capienza nella complessiva situazione reddituale del soggetto segnalato». Poiché il disinvestimento finanziario è avvenuto tutto nei mesi di luglio ed agosto 2007, come risulta dall'estratto conto della Banca B di cui all'allegato 3 e l'investimento immobiliare cui è legato l'accredito di € 502.000,00 sul c/c n. ... è avvenuto in data -/09/2007, non solo l'atto impositivo è illegittimo secondo le stesse istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate, ma secondo tali istruzioni la posizione del defunto delta non ricadeva neanche tra quelle da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 38, co. 4 e 5, D.P.R. 600/1973.

Poiché la stessa Agenzia delle Entrate è stata edotta di tali circostanze, mediante presentazione di istanza di autotutela in data -/-/2010, cui sono seguite le mail integrative del -/-/2011 e del -/-/2011 (allegato 11). Tutto ciò considerato, si palesano le seguenti violazioni di diritto.

2) in diritto

- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, D.P.R. 600/1973:** il co. 4, dell'art. 38, D.P.R. 600/1973 dispone che l'Ufficio possa determinare per via sintetica il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese di qualsiasi genere che questi ha sostenuto nel periodo, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta. Orbene, l'investimento immobiliare di cui trattasi è stato eseguito con disponibilità finanziarie, accumulate in anni precedenti, rispetto a quelli per cui opera la presunzione di maggiore capacità contributiva, prevista dal citato art. 38. Poiché la stessa Agenzia delle Entrate, come visto in precedenza, ha affermato come la prova contraria possa essere resa mediante la dimostrazione di disinvestimenti eseguiti nei dodici mesi antecedenti la spesa per incrementi patrimoniali, le somme richieste sono illegittime perché non corrispondono a reali incrementi di capacità contributiva che hanno avuto origine nei periodi d'imposta oggetto d'accertamento;
- **Violazione dell'art. 53 Cost.:** è di tutta evidenza la violazione del principio di giusta capacità contributiva previsto dalla Costituzione, in quanto al contribuente viene richiesto il pagamento delle tasse su delle somme che hanno avuto manifestazione economica in periodi d'imposta precedenti, rispetto a quelli accertati;
- **Violazione del punto 7 dell'art. 32, D.P.R. 600/1973:** mancata attivazione dell'Ufficio, al fine di verificare, mediante l'ausilio delle indagini bancarie, la rispondenza tra quanto bonificato sul conto

- continua -

- segue - CASO PRATICO

della Banca ... e gli accumuli di cui sopra;

- **Violazione del punto 5, dell'art. 6, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente):** dato che l'Ufficio non può richiedere al contribuente documenti di cui potrebbe entrare autonomamente in possesso;
- **Violazione dell'art. 97, co. 1, Cost.:** visto che in conseguenza del mancato esercizio dell'autotutela, l'Ufficio non può gravare il contribuente di prove impossibili, laddove l'inversione dell'onere della prova si evinca da documenti al pari chiari, quali gli accumuli mediante bonifici ovvero versamenti di assegni bancari, effettuati in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto di accertamento ed i relativi disinvestimenti effettuati.

P.q.m.

e previa

discussione

in pubblica udienza, per la quale si formula espressa richiesta,

voglia

Codesta On.le Commissione tributaria provinciale, in accoglimento del presente gravame,

sospendere

l'atto impugnato, il quale causerebbe danni gravi ed irreparabili. Oltre al *fumus boni iuris* ampiamente dimostrato in precedenza, è presente anche il *periculum in mora*, stante il basso reddito cui dispone la ricorrente (allegato 12);

annullare

l'atto impositivo qui impugnato:

- in via principale perché illegittimo;
- in via subordinata perché infondato;

disporre

in attesa della sospensione, il rimborso di tutte le somme corrisposte, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio;

condannare

la controparte alla rifusione delle spese per la difesa processuale, quantificate in € ..., come da conteggi in allegato 13, cui vanno aggiunti l'Iva e gli oneri fiscali e previdenziali.

Con ogni riserva e la massima osservanza.

Il Procuratore alla lite

Luogo, data

firma